

STATUTO

**P.G. MELANIE KLEIN -
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA NAPOLI 58/B

Numero REA: TA - 182059

Codice fiscale: 00512240771

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALLA RACC.N. 851

STATUTO

Società Cooperativa socio-sanitaria "P.G. Melanie Klein - Cooperativa Sociale".

Articolo 1

1.1. E' costituita, ai sensi della legge 381/91, una società cooperativa socio-sanitaria a capitale variabile e a mutualità prevalente, retta dalle norme del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione ed in quanto compatibili dalle norme del d.lgs 112/2017 in materia di impresa sociale, denominata **"P.G. Melanie Klein - Cooperativa Sociale"**.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 2

2.1 La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzata alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, con un orientamento prioritario ma non esclusivo, alla risposta di bisogni di anziani, adulti, giovani e minori, interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusioni sociali, comprese le disabilità fisiche e psichiche, le tossicodipendenze e l'Aids ed il disagio occupazionale.

La cooperativa si propone altresì di svolgere attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza, istruzione e ricerca, cultura ed educazione alla tutela ambientale.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine, la Cooperativa in relazione alle esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinate o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 2521, comma 2 del Codice civile la Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa senza fini di lucro, si propone quale oggetto della propria attività:

- di istituire e gestire attività e servizi di riabilitazione, di sostegno e reinserimento sociale, centri di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali (case alloggio e/o comunità, centri sociali polivalenti, assistenza domiciliare infermieristica e non, segreteria sociale, ecc.) per le fasce più disagiate della popolazione (sia italiana che straniera), nonché centri diurni ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- di istituire e gestire attività ed iniziative per il tempo libero, l'animazione, la cultura, la formazione, di ogni genere e settore, per le fasce più disagiate della popolazione;
- servizi di ospedalizzazione a domicilio;
- di organizzare e gestire servizi per l'affidamento familiare;
- di istituire e gestire asili nido, scuole materne e private di ogni genere e livello;
- di organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
- di gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione di profughi extracomunitari;
- centri di accoglienza semiresidenziale e residenziale;
- attività di sostegno scolastico;
- attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria (specificata e aspecifica);

- attività di educazione e socializzazione (animazione) culturale e del tempo libero;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso strutture di accoglienza;
- attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali per renderle disponibili all'attenzione di persone in difficoltà, con particolare interesse per:
 - a) attività di formazione, consulenza, ricerca e orientamento;
 - b) attività di educazione alla solidarietà, alla giustizia, alla pace e alla non violenza, all'ambiente e alla salute;
 - c) studi e ricerche sociali;
 - d) organizzazione di servizi socio-educativi e sanitari;
 - e) gestione di ludoteche;
 - f) organizzazione e gestione di campi-scuola di lavoro con finalità educative, anche all'estero;
 - g) organizzazione, progettazione e gestione dei servizi informativi e di orientamento per i giovani;
 - h) organizzazione, progettazione e gestione di servizi di mediazione familiare;
 - i) due o più attività indicate integrate tra loro.

Per la realizzazione di tali scopi indicati la cooperativa è impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, con associazioni di volontariato, federazioni locali, nazionali e comunitarie, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.

In relazione a tali scopi la società potrà altresì esplicare tutte quelle attività che venissero promosse, dallo Stato, dalle Regioni, e organismi pubblici e privati in genere e che dai medesimi venissero ad essa demandati.

La cooperativa potrà utilizzare finanziamenti, contributi e agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, e comunque direttamente attinenti ai medesimi: dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Pertanto la cooperativa si configura come una cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa potrà inoltre svolgere l'attività di istituzione, progettazione, organizzazione e gestione, in proprio o per conto di amministrazioni pubbliche e di privati, di:

- servizi di assistenza domiciliare (S.A.D.), assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, di ospedalizzazione domiciliare, di equipe operatori di strada, di consulenza telefonica, sociale, psicologica, riabilitativa, sanitaria, legale, pedagogica, anche mediante l'uso di call-center, ed ogni altra forma non residenziale di servizi di natura sociale, sanitaria, assistenziale e riabilitativa a favore di soggetti appartenenti alle classi deboli, svantaggiate o a rischio, della popolazione;

- residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), residenze assistenziali flessibili (R.A.F.), residenze assistenziali alberghiere (R.A.A.);
 - centri e case di riabilitazione fisica, psicologica e psichiatrica, case alloggio, case famiglia, gruppi appartamento e centri di accoglienza, case di riposo, case protette, comunità alloggio, case albergo, case di riposo turistiche e/o alberghiere, case di cura, poliambulatori, day hospital, centri sociali polivalenti, centri aperti polivalenti (C.A.P.), centri diurni, centri counseling, ed ogni altra forma residenziale per l'assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa a favore di fasce deboli, disagiate o svantaggiate della popolazione,
 - centri di accoglienza per immigrati; centri di identificazione ed espulsione per immigrati; hospice per malati terminali;
 - asili nido, scuole materne, elementari e superiori private, ludoteche, campi scuola e di lavoro, vacanze e soggiorni sociali assistiti, attività di sostegno scolastico, attività per l'affidamento familiare;
 - promuovere ed attuare corsi di formazione professionale, corsi tecnici, laboratory e quanto altro utile e necessario per promuovere lo sviluppo fisico, morale e culturale dei partecipanti;
 - attività e centri per il tempo libero, o sport, il turismo sociale e sostenibile, l'animazione, la cultura, la promozione del commercio equo e solidale anche attraverso la commercializzazione di prodotti provenienti da zone disagiate e dal sud del mondo. ai fini del presente oggetto sociale si devono intendere per fasce deboli, disagiate o svantaggiate della popolazione le seguenti categorie di soggetti: anziani, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento o di devianza, detenuti, ex detenuti o comunque soggetti con problemi legati alla giustizia, disabili fisici e psichici, inabili adulti, donne in difficoltà, immigrati, profughi, famiglie, poveri, adulti in difficoltà, tossicodipendenti, alcool-dipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, persone soggette alla diverse forme di dipendenza patologica e di svantaggio in genere nonché chiunque altro dovesse aver bisogno di servizi socio assistenziali e sanitari alla persona;
 - servizio di trasporto di cose e persone; trasporto di soggetti svantaggiati e con difficoltà deambulatorie;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e privati, macchinari e attrezzature, strumentali all'attività assistenziale e socio sanitaria;
 - prestazione di servizi amministrativi, formativi e tecnici in favore di strutture sanitarie socio-assistenziali, cooperative sociali, associazioni, ONLUS, studi professionali, enti pubblici ed imprese operanti nel settore socio-sanitario ed assistenziale;
 - per proprio conto e per conto terzi, le attività di:
 - informazione e formazione per la prevenzione del disagio;
 - ricerca, consulenza, orientamento, sostegno, educazione, socializzazione e animazione culturale e del tempo libero.
- Per il raggiungimento dello scopo sociale la società, inoltre, potrà:
- svolgere ogni attività affine a quelle sopraelencate e comunque connessa sul piano organizzativo, di studio o di ricerca;
 - svolgere gestione integrata di tutti o parte dei servizi di cui al presente oggetto sociale;

- partecipare a gare d'appalto e trattative private, attraverso le quali assumere lavori sia pubblici che privati, eseguire lavori e servizi pubblici e privati, anche nella forma del subappalto o in altra forma sostitutiva se è nei limiti consentiti dalla legge;
- per lo stretto fine dell'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico, la società potrà rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore di terzi, nonché cedere ed assumere partecipazioni (anche azionarie) ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio.

SEDE

Articolo 3

3.1. La società ha sede nel Comune di Taranto all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

3.2 La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo del territorio comunale con delibera dell'organo amministrativo; spetta all'assemblea straordinaria deliberare il trasferimento in altro Comune di Italia.

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, amministrative, succursali agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

DURATA

Articolo 4

4.1 La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilasettantadue e potrà essere prorogata, salvo il diritto di recesso spettante ai soci, o anche anticipatamente sciolta a norma di legge.

PATRIMONIO

Articolo 5

5.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. La società, ai sensi dell'art.2346 del codice civile, ha facoltà di non emettere i relativi titoli;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale, formata con la quota degli utili netti annuali di cui all'art. 2545 quater, primo comma, codice civile, e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi e agli eredi di soci defunti;
- d) da eventuali riserve straordinarie formate dagli utili netti annuali a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti a norma di legge.

5.2 L'Organo Amministrativo può acquistare o rimborsare azioni della società purché sussistano le condizioni previste dagli articoli 2529 e 2545 quinquies, secondo comma, codice civile.

DOMICILIAZIONE

Articolo 6

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sin daci, se nominati, per i loro rapporti con la società, si intende eletto ove risultante dai libri sociali.

SOCI - AMMISSIONE

Articolo 7

7.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo previsto dalla legge.

7.2 Possono essere soci cooperatori ordinari tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, che non abbiano danneggiato moralmente o materialmente la società e che non abbiano fomentato dissidi o disordini fra i soci.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori che possono essere: persone fisiche, giuridiche od altri enti comunque costituiti a norma dell'art. 4 della Legge 59 del 30/01/92. I soci sovventori possono sottoscrivere da un minimo di 400 (quattrocento) azioni ad un massimo di 2.000 (duemila) azioni.

Ai soci sovventori si applicano le stesse disposizioni di incompatibilità previste per i soci ordinari.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita dai soci ordinari. Per quanto non espressamente previsto, ai soci sovventori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 59/92.

I soci persone fisiche possono instaurare con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese di cui all'art. 2527, secondo comma, Codice Civile.

7.3 Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, e codice fiscale; nel caso in cui l'aspirante socio sia un soggetto diverso da persona fisica, è ciò sia compatibile con l'oggetto sociale, dovranno essere indicati i dati identificativi dell'ente e i dati anagrafici del rappresentante legale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettare la clausola arbitrale contenuta nell'articolo 40 del presente statuto.

7.4 Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata dall'interessato a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dalla ricezione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione; è salvo il ricorso all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528, quarto comma, codice civile.

OBBLIGHI DEL SOCIO

Articolo 8

8.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio è tenuto inoltre:

- a versare, eventualmente, una quota associativa annua, determinata dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo;
- a versare le somme comunque dovute alla società per effetto delle obbligazioni assunte;
- al rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio e di quelle sostenute nel comune interesse dei soci.

Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

la qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento dei versamenti richiesti.

8.2 Il valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo potrà essere coperto mediante conferimento in denaro.

8.3 I soci sono, inoltre, obbligati ad osservare lo statuto, il regolamento interno, se deliberato, e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.

Articolo 8 bis (categorie speciali di soci)

8b.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 7 in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa:

8b.2 Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8b.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,

ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8b.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, per un termine non superiore a 5 anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8b.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 37, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

8b.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha il diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8b.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

8b.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

8b.9 oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8b.10 - Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 10 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificata una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

8b.11 - Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 8 ter (soci volontari)

8t.1 (requisiti) Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

8t.2 (Domanda di ammissione) Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad Euro 25,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questa prestata.

8t.3 (Obblighi) Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro volontario sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata o raccomandata a mano, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo articolo 10, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

RECESSO

Articolo 9

9.1- Oltre che nei casi previsti dalla legge in materia di società cooperativa e in materia di società, questi ultimi in quanto applicabili, hanno diritto di recedere i soci che:

- a) abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

9.2- Spetta all'organo amministrativo accertare l'esistenza dei presupposti del recesso e provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 codice civile.

ESCLUSIONE

Articolo 10

10.1- Il socio può essere escluso, oltre che nei casi indicati dagli articoli 2531 e 2533 codice civile, quando:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;
- c) svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

10.2- Il socio moroso deve essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A.R., a eseguire i conferimenti.

Trascorsi trenta giorni dall'intimazione senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società.

10.3- In ogni caso, l'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo.

MORTE DEL SOCIO

Articolo 11

11.1- In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo 2535 codice civile.

RIMBORSO DELLE AZIONI

Articolo 12

12.1- Il socio receduto o escluso, e gli eredi del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo, qualora quest'ultimo sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma, codice civile, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

12.2- La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata A.R. e, nel termine di centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi al pagamento.

VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

Articolo 13

13.1- Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

13.2- Il trasferimento della quota avverrà nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 2530 codice civile.

13.3- Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Inoltre, se nello stesso termine si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti della somma ricevuta per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

AMMINISTRATORI

Articolo 14

14.1- La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 15

15.1 - La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Articolo 16

16.1- Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e, comunque, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'esercizio della loro carica. I membri sono sempre rieleggibili.

16.2- La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

16.3- Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

16.4- Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri nominati dall'assemblea, in caso di numero pari la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

17.1- Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, e può anche eleggere, ove lo creda opportuno, un Vice Presidente.

17.2- Le decisioni del Consiglio, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3- La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

17.4- Le decisioni degli amministratori devono essere tra- scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

18.1- In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2- In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3- La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4- Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

18.5- Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci, se nominati.

18.6- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

18.7- Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

18.8- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19

19.1- L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, e in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che dalla legge o dal presente statuto sono riservate in modo tassativo all'assemblea.

L'Organo amministrativo ha, tra le altre, la facoltà di effettuare qualsiasi operazione per accedere a finanziamenti e crediti consentiti da leggi speciali a breve, medio e lungo termine, di disporre le aperture di conto corrente di ogni genere con possibilità di prelevamenti da detti conti anche mediante emissione di assegni anche allo scoperto nei limiti del fido consentito, di provvedere al rilascio di pagherò diretti, cambiali tratte, alla girata di cambiali, assegni e vaglia cambiari allo sconto ed all'incasso, alla richiesta di apertura di credito in conto corrente e di credito in genere, anticipazioni su titoli, effetti e/o documenti, acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti dell'articolo 2 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni, e qualsiasi annotamento

ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e privato, transigere e compromettere. Potrà compiere operazioni di qualunque genere presso Banche e Istituti di Credito. Inoltre, potrà deliberare sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, e predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali e agli investimenti.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'Organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, a organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, e, ove ricorrono i presupposti di legge, all'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente, inoltre potrà deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e a consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto.

19.2- Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio.

19.3- Possono essere nominati direttori, institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

RAPPRESENTANZA

Articolo 20

20.1- La rappresentanza della società, fermo quanto in appresso, è regolata dalla legge.

20.2- La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del primo, o agli Amministratori delegati nei limiti della delega.

Gli stessi sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Hanno facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

20.3- La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, gli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 21

21.1- Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Agli stessi potrà essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine mandato il cui ammontare sarà determinato dall'assemblea dei soci, da costituirsi

mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa avendo come beneficiari i componenti dell'organo amministrativo stesso.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22

22.1- Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2543, primo comma, codice civile, i soci devono obbligatoriamente nominare un collegio sindacale; possono altresì nominarlo anche qualora non sia obbligatorio.

COMPOSIZIONE E DURATA

Articolo 23

23.1- Il collegio sindacale quando nominato si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

23.2- Nei casi di obbligatorio della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

23.3- Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra i- scritti in albi di professioni legali o contabili.

23.4- I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

23.5- I sindaci sono rieleggibili.

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Articolo 24

24.1- Nei casi di obbligatorio della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C..

24.2- Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C..

24.3- Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 C.C..

CESSAZIONE DALLA CARICA

Articolo 25

25.1- I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

25.2- In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica sino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

26.1- Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui a- gli articoli 2403 e 2403 bis Codice Civile ed esercita il controllo contabile sulla società nel caso in cui non venga nominato un revisore legale dei conti.

26.2- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, Codice Civile.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2545 Codice Civile, i sindaci devono indicare specificatamente, nella relazione di cui all'articolo 2429 Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico della società.

26.3- Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

26.4- I sindaci, qualora nominati, devono assister alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

26.5- Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà altresì tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18.8 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27

27.1- La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi degli articoli precedenti, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

COMPENSO DEI SINDACI E DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28

28.1- Il compenso dei sindaci e del revisore legale dei conti è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 29

29.1- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, ovvero un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

29.2- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

DIRITTO AL VOTO

Articolo 30

30.1- Hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

30.2- Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni 400 (quattrocento) azioni possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Articolo 31

31.1- Salvo quanto previsto al successivo articolo 32, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

31.2- La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

31.3- Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA

Articolo 32

32.1- Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 29 lettere a), d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

32.2- L'assemblea viene convocata, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, alternativamente, con avviso esposto nella bacheca della sede sociale, con avviso spedito con la lettera raccomandata o raccomandata a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

32.3- Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, questi ultimi se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori e/o i sindaci, questi ultimi se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti della riunione e di non opporsi alla trattazione.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 33

33.1- L'assemblea è presieduta da Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice Presidente, In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

33.2- Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

33.3- L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 31) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

DELEGHE

Articolo 34

34.1- Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

34.2-Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci ed al revisore legale dei conti, ove nominati.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 35

35.1- Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

35.2- Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 33.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

35.3- Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERANTI

Articolo 36

36.1- In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

36.2- L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

36.3- Nei casi previsti dal precedente articolo 29 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci.

36.4- Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci.

36.5- Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

36.6- Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio, in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, terzo comma, codice civile.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 37

37.1- L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

37.2- Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e nella relazione di cui all'art. 2428 Codice Civile indica specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico dalla società e illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Inoltre, l'organo amministrativo e i sindaci, se nominati, documentano nella nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'articolo 2513 Codice Civile.

37.3- L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ma, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dal citato articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

37.4- Ai sensi dell'articolo 2545 sexies C.C., spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i ristorni da riconoscere ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici forniti dagli stessi ed evidenziati separatamente nel bilancio; l'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta, aumento delle azioni detenute da ciascun socio.

37.5- L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinando:

- a) non meno del trenta per cento a riserva legale indivisibile;
 - b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque come per legge;
 - c) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e, in ogni caso, non superiore alla percentuale massima prevista dall'articolo 2514, primo comma, lettera a), codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici, ragguagliato al capitale effettivamente versato.
- In ogni caso, il dividendo potrà essere distribuito ai soci solo ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 2545 quinquies, secondo comma, Codice Civile;
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - e) ciò che resta ai fini mutualistici.

37.6- Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 38

38.1- Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può emettere , ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39

39.1- La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 C.C., nonché per la perdita del capitale sociale.

39.2- In tali casi, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

39.3- L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

39.4- In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, ai sensi dell'articolo 2514, lettera d), Codice Civile, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e, comunque, come per legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 40

40.1- Tutte le controversie (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) che sorgano fra i soci o i soci e la

società, l'organo amministrativo, l'organo di controllo e l'organo di liquidazione o fra detti organi od i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione ed esecuzione del presente statuto sociale, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, sono deferite al giudizio di un arbitro.

40.2- L'arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia ove la società ha la propria sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitrato avrà sede nel Comune ove la società ha la propria sede legale.

Nel caso in cui il soggetto sopra designato non provveda alla nomina nel termine suindicato, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la propria sede legale.

40.3- L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, secondo diritto.

40.4- La modifica o la soppressione della presente clausola arbitrale deve essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti, tuttavia, possono esercitare, entro 90 (novanta) giorni dalla data di assunzione della deliberazione, il diritto di recesso.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 41

41.1- I rapporti tra la società ed i soci potranno essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

41.2- Detti regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo e approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista dal precedente articolo 36.2.

RINVIO

Articolo 42

42.1- Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

42.2- Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO: Danilo ALBANO

Jacopo RICCIOTTI Notaio